

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 7-2131

Impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 34/2008 - Programmazione 2020. Stanziamento di Euro 2.495.000,00 e riparto risorse sul Cap. 147240 del bilancio 2020 e 2021.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che l'articolo 32 della legge regionale 34/2008 prevede, tra l'altro, il possibile coinvolgimento in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità dei soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione, di cui alla lettera a) dell'articolo 29 della medesima legge, al fine di facilitarne l'inserimento lavorativo e per favorirne l'inclusione sociale. Tale utilizzo non costituisce rapporto di lavoro ed è integrato da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti; il suddetto articolo 32 individua, altresì, gli Enti che possono presentare il progetto di cantiere di lavoro;

richiamato che il comma 4 del suddetto articolo 32 prevede che la Giunta regionale stabilisca le tipologie di cantiere, le modalità ed i criteri di utilizzo dei soggetti e l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere loro;

preso atto della situazione particolare dovuta all'emergenza sanitaria, sarà necessario il preciso e puntuale rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano la materia, in particolar modo l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e il distanziamento necessari per prevenire la diffusione del Covid-19;

ritenuto, pertanto, necessario adottare un atto di indirizzo, per l'anno 2020, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le modalità di realizzazione dei cantieri di lavoro per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) della L.R. 34/2008, approvando il documento allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

ritenuto, a tal fine:

- di confermare che, per l'anno 2020, i progetti riguardanti i cantieri di lavoro a favore dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, a) della Legge regionale 34/2008, siano finalizzati alla realizzazione di iniziative di carattere straordinario, che prevedono l'inserimento temporaneo dei partecipanti in un ente pubblico, per svolgere lavori di interesse pubblico negli ambiti individuati al punto 2.1.2 dell'atto di indirizzo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che i suddetti progetti si pongano come strumento di *work fare*, per cui la prestazione economica erogata è collegata allo svolgimento di un'attività lavorativa; siano finalizzati al rinforzo dell'occupabilità dei soggetti coinvolti, anche attraverso percorsi integrati comprensivi di servizi al lavoro, volti ad aiutare e sostenere i beneficiari nello sviluppo di capacità e competenze utili al loro reinserimento sociale e lavorativo, altre azioni di accompagnamento al lavoro e di incontro domanda/offerta di lavoro, nel rispetto degli standard dei servizi al lavoro regionali, così come previsto dalla D.G.R. n. 66-3576 del 19.03.2012; possano essere integrati con azioni aggiuntive di formazione finalizzate all'attività di cantiere, che siano anche professionalizzanti e spendibili sul mercato del lavoro successivamente la fine del cantiere; debbano garantire che la quantificazione del costo dei servizi al lavoro e delle attività formative previsti non debba prevedere l'utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con la Determinazione 629 del 12.11.2009 "Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (art. 11.3 lett. b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009)";

richiamato il comma 4, lettera b), dell'art. 32 della Legge regionale 34/2008, che prevede che la Giunta regionale stabilisca l'entità dell'indennità giornaliera per i soggetti di cui all'articolo 29 comma 1, lettere a) e b) inseriti nei cantieri di lavoro, sia rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT);

dato atto che l'entità dell'indennità giornaliera per i soggetti di cui all'articolo 29 comma 1, lettere a) e b) inseriti nei cantieri di lavoro esercizio 2019, è pari a 35,01 euro per 7 ore giornaliere, e che la media annua dell'inflazione rilevata dall'ISTAT al 31.12.2019 ha subito l'incremento dello 0,46%;

ritenuto, inoltre, opportuno stabilire che non possono essere inseriti nei cantieri di lavoro i soggetti che percepiscono, negli anni di riferimento, sussidi al reddito regionali nell'ambito delle politiche del lavoro, indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali, in quanto tali forme di sussidio non devono essere sommati alla suddetta indennità;

ritenuto, infine, di:

- destinare per i cantieri di lavoro 2020 per soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) della L.R. 34/2008 risorse per euro 1.195.000,00 a valere sul cap. 147240/2020 e 1.300.000,00 sul cap. 147240/2021 Missione 15, Programma 1501;
- assumere come parametro di riparto delle suddette risorse gli ambiti territoriali, di cui alla Legge regionale 23/2015, definiti dalle Province di Alessandria - Asti, Biella - Novara - Verbano Cusio Ossola - Vercelli, Cuneo e Città Metropolitana di Torino e di disporre che le risorse saranno proporzionalmente distribuite per i disoccupati, di cui alla lettera a) del suddetto articolo 29, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione corrispondenti al relativo ambito territoriale, stabilendo che qualora dalle somme attribuite ad uno dei suddetti ambiti territoriali risultino risorse disponibili, queste possano essere ripartite tra gli altri ambiti nel rispetto dei criteri di cui sopra;

ritenuto di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi l'eventuale compensazione tra le somme ripartite e l'utilizzo delle procedure informatiche preposte alla gestione delle risorse FSE per l'inserimento dei relativi costi sostenuti, ai fini di una maggiore trasparenza e tracciabilità della spesa per l'attivazione dei cantieri di lavoro;

vista la Legge regionale 31.03.2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3.04.2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs 118/2011 s.m.i.10365-172";

vista la D.G.R. n. 66-3576 del 19.03.2012, "L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a). Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro";

vista la D.G.R. 30-4008 del 11/06/2012 "LR 34/2008, art. 21. Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco";

vista la D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato "Le disposizioni generali per l'accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento";

vista la D.D. n. 629 del 12/11/2009, “Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (Art. 11.3, lettera b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009”;

dato atto che il presente provvedimento trova copertura a valere sul cap. 147240 esercizi 2020 e 2021 Missione 15, Programma 1501 del bilancio regionale 2020-2022;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, unanime, ai sensi di legge,

delibera

- di adottare l’atto di indirizzo, per l’anno 2020, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le modalità di realizzazione dei cantieri di lavoro per i soggetti di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a) della L.R. 34/2008, approvando il documento allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale e destinando risorse per euro 2.495.000,00;
- di stabilire che, per l’anno 2020, i progetti riguardanti i cantieri di lavoro a favore dei soggetti di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a) della legge regionale 34/2008, siano finalizzati allo svolgimento di attività di interesse pubblico negli ambiti individuati al punto 2.1.2 dell’atto di indirizzo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che i suddetti progetti si pongano come strumento di *work fare*, per cui la prestazione economica erogata è collegata allo svolgimento di un’attività lavorativa; siano finalizzati al rinforzo dell’occupabilità dei soggetti coinvolti, anche attraverso percorsi integrati comprensivi di servizi al lavoro, volti ad aiutare e sostenere i beneficiari nello sviluppo di capacità e competenze utili al loro reinserimento sociale e lavorativo, altre azioni di accompagnamento al lavoro e di incontro domanda/offerta di lavoro, nel rispetto degli standard dei servizi al lavoro regionali, così come previsto dalla citata D.G.R. n. 66-3576 del 19.03.2012; possano essere integrati con azioni aggiuntive di formazione finalizzate all’attività di cantiere, che siano anche professionalizzanti e spendibili sul mercato del lavoro successivamente la fine del cantiere; debbano garantire che la quantificazione del costo dei servizi al lavoro e delle attività formative previsti non debba prevedere l’utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con la Determinazione 629 del 12.11.2009 “Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (art. 11.3 lett. b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009”;
- di stabilire che, per l’anno 2020, l’entità dell’indennità giornaliera da erogare ai soggetti di cui all’articolo 29 comma 1, lettera a) inseriti nei cantieri di lavoro sia pari a 35,17 euro per 7 ore giornaliere, poiché detta indennità è stata rivalutata dello 0,46% in base alla media annua 2019 dell’inflazione rilevata dall’ISTAT;
- di stabilire che non possono essere inseriti nei cantieri di lavoro i soggetti che percepiscono, negli anni di riferimento, sussidi al reddito regionali nell’ambito delle politiche del lavoro, indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali, in quanto tali forme di sussidio non devono essere sommati alla suddetta indennità;
- di stabilire di assumere come parametro di riparto delle suddette risorse gli ambiti territoriali, di cui alla Legge regionale 23/2015, definiti dalle Province di Alessandria - Asti, Biella - Novara - Verbanò Cusio Ossola - Vercelli, Cuneo e Città Metropolitana di Torino e di disporre che le risorse saranno proporzionalmente distribuite per i disoccupati, di cui alla lettera a) del suddetto articolo

29, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione corrispondenti al relativo ambito territoriale, stabilendo che qualora dalle somme attribuite ad uno dei suddetti ambiti territoriali risultino risorse disponibili, queste possono essere ripartite tra gli altri ambiti nel rispetto dei criteri di cui sopra;

- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura a valere sul cap. 147240/2020 e 2021 Missione 15, Programma 1501 del Bilancio regionale 2020-2022;

- di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi l'eventuale compensazione tra le somme ripartite e l'utilizzo delle procedure informatiche preposte alla gestione delle risorse FSE per l'inserimento dei relativi costi sostenuti, ai fini di una maggiore trasparenza e tracciabilità della spesa per l'attivazione dei cantieri di lavoro.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato



fondo
sociale europeo

ATTO DI INDIRIZZO

CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE ESERCIZIO 2020

Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____



REGIONE
PIEMONTE

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

| | |
|---|----------------|
| Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro | Settore Lavoro |
| Atto di indirizzo "Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale" 2020 - 2021 | Pagina 2 di 13 |

INDICE

| | |
|---|----|
| 1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI | 3 |
| 1.1 Contesto istituzionale e attuativo | 3 |
| 1.2 Inquadramento programmatico regionale dei servizi al lavoro finanziati dal POR FSE 2014-2020 | 3 |
| 2. OGGETTO DELLA POLITICA | 4 |
| 2.1 Denominazione Misura | 4 |
| 2.1.1 Obiettivo della Misura | 4 |
| 2.1.2 Elementi caratterizzanti | 4 |
| 3. DESTINATARI/PARTECIPANTI | 5 |
| 4. SOGGETTI PROPONENTI (BENEFICIARI) | 6 |
| 5. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA | 6 |
| 5.1 Risorse stanziate | 6 |
| 5.2 Flussi finanziari | 6 |
| 5.2.1 Modalità e tempi di trasferimento delle risorse | 6 |
| 5.2.2 Modalità di finanziamento delle attività | 6 |
| 6 PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI | 7 |
| 7. MODALITA' DI ATTUAZIONE | 8 |
| 7.1 Amministrazione responsabile del procedimento attuativo | 8 |
| 7.2 Tempistiche di approvazione del dispositivo attuativo | 8 |
| 7.3 Modalità di realizzazione degli interventi | 8 |
| 8. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI | 9 |
| 9. INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI | 9 |
| 10. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI | 9 |
| 10.1 Valutazione della performance degli Operatori e meccanismi premianti | 9 |
| 10.2 Monitoraggio degli interventi | 10 |
| 11. AIUTI DI STATO | 10 |
| 12. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 10 |
| 13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | 11 |
| 14. CONTROLLI | 11 |
| 15. DISPOSIZIONI FINALI | 12 |
| 16. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI | 12 |
| 16.1 Riferimenti comunitari | 12 |
| 16.2 Riferimenti nazionali | 12 |
| 16.3 Riferimenti regionali | 13 |

1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI

1.1 Contesto istituzionale e attuativo

In un contesto fortemente segnato dalle emergenze sociali e dal perdurare delle difficoltà di inserimento lavorativo stabile per le fasce di popolazione più svantaggiate, appare più che mai urgente attivare provvedimenti per sopperire alla contrazione della domanda di lavoro e per creare opportunità di occupazione, anche temporanea, per i target più deboli rispetto al mercato del lavoro.

Con il presente atto di indirizzo la Regione Piemonte intende dare continuità agli interventi attivati nelle annualità precedenti attraverso lo strumento dei Cantieri di lavoro normati dalla L.R. 34/2008. Questa edizione dei Cantieri per il periodo 2020-2021, tuttavia, presenta alcune novità rispetto al passato connesse al riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della conseguente LR 23/2015.

La ridefinizione delle competenze delle Province in materia di politica del lavoro determina, per la Regione, un nuovo e diverso impegno nella programmazione e attuazione dei Cantieri soprattutto per quanto riguarda l'interlocazione e collaborazione che essa dovrà avere con i Comuni piemontesi.

Nei paragrafi che seguono sono definiti, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), le caratteristiche della misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi per il sostegno agli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), aventi sede nel territorio piemontese.

La stesura del presente atto, così come dei singoli dispositivi attuativi che da esso discendono, è coerente con le condizioni sottoscritte e condivise dalle OO.SS. della Regione Piemonte il 29/02/2016, che definiscono le linee guida per la strutturazione degli interventi e il ruolo dei cantieristi all'interno del singolo progetto.

1.2 Inquadramento programmatico regionale dei servizi al lavoro finanziati dal POR FSE 2014-2020

Gli interventi a valere sul presente Atto di indirizzo, si inseriscono in un quadro unitario di politiche attive del lavoro finanziate con risorse del bilancio regionale, del POR FSE 2014-2020 e in sinergia con gli altri strumenti regionali e nazionali disponibili per le politiche di coesione sociale (fra i quali, il POR FESR, il PON Inclusion, il PON Aree Metropolitane, ed i Programmi FEAD e FAMI).

In considerazione di ciò e per ragioni di uniformità di gestione con altri interventi di politica attiva del lavoro, sono applicati agli interventi a valere sul presente Atto di indirizzo, salvo diversa e motivata indicazione - oltre a quanto previsto dalla citata Legge Regionale n. 34/2008 – le disposizioni riguardanti il POR FSE 2014-2020.

In relazione al POR FSE 2014-2020, la misura "Cantieri di lavoro" ha il seguente inquadramento programmatico:

| Asse | Priorità di investimento | Obiettivo specifico (risultato atteso 9.1) | Azione |
|------|--|--|---|
| II | 9i L'inclusione attiva anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità | 6 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale | 1 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività |

| | |
|---|----------------|
| Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro | Settore Lavoro |
| Atto di indirizzo "Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale" 2020 - 2021 | Pagina 4 di 13 |

2. OGGETTO DELLA POLITICA

2.1 Denominazione Misura

La Misura è denominata: "*Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizioni di particolare disagio sociale*", e si configura come un'attività ausiliaria del servizio pubblico.

2.1.1 Obiettivo della Misura

Lo scopo della misura è di offrire ai destinatari indicati al successivo paragrafo 3, opportunità per acquisire competenze e conoscenza diretta del mondo del lavoro al fine di rafforzarne l'occupabilità anche attraverso azioni di accompagnamento e di formazione. L'inserimento nei cantieri prevede, a fronte dei servizi per la collettività offerti, un riconoscimento economico per le prestazioni effettuate.

Il cantiere di lavoro, così come definito dall'art. 32 della LR 34/2008, si configura come strumento di *work fare*, per cui l'indennità di partecipazione giornaliera erogata ai partecipanti è direttamente collegata alla presenza e allo svolgimento di una mansione operativa presso gli Enti beneficiari.

Gli interventi finanziati dal presente atto sono inoltre coerenti con quanto previsto dalla DGR 14.03.2016 n. 2030-37 "*POR FSE 2014-2020. Approvazione Direttiva pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro. Atto di indirizzo per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali. Periodo 2016-2018*".

2.1.2 Elementi caratterizzanti

Gli interventi consistono in iniziative di carattere straordinario, che prevedono l'inserimento temporaneo dei partecipanti in un ente pubblico per svolgere lavori di interesse pubblico nei seguenti ambiti:

1. interventi nel campo dell'ambiente (es.: valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso attività forestali e vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione montana, di tutela degli assetti idrogeologici; valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione straordinaria ecc..),
2. interventi nell'ambito dei beni culturali e artistici (es: attività di salvaguardia, promozione nonché riordino o recupero e valorizzazione di beni archivistici, librari e artistici di interesse storico e culturale, ecc...);
3. interventi nel campo del turismo (es: attività presso uffici o sportelli di promozione e di informazione turistica di comuni o di altri enti locali, attività di allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti, del territorio organizzate da comuni o di altri enti locali, ecc...);
4. servizi di utilità pubblica o sociale (es: accudimento alle persone anziane, servizi a favore dei soggetti disabili ecc...).

(NB. L'elenco delle attività è da considerarsi esemplificativo e non esaustivo).

Di seguito vengono illustrati gli elementi caratterizzanti la misura in oggetto:

a) **Cantiere Lavoro:** attività ausiliaria del servizio pubblico finalizzata all'impiego di soggetti disoccupati in cerca di occupazione, in attività temporanee o straordinarie promosse da Enti pubblici, in accordo con quanto previsto dalla Legge 26 del 4/49 nell'art. 59. I cantieri di lavoro non danno luogo a rapporti di lavoro tra i/le partecipanti utilizzati/e e gli Enti beneficiari. Per la durata del cantiere i/le partecipanti utilizzati/e conservano lo stato di disoccupazione.

b) **Destinatari partecipanti:** persone disoccupate in cerca di occupazione di cui alla L.R. 34/08 art. 29 c. 1, lett. a), non percettrici di trattamenti previdenziali, residenti o domiciliate in Piemonte e iscritte al Centro per l'Impiego di

| | |
|---|----------------|
| Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro | Settore Lavoro |
| Atto di indirizzo "Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale" 2020 - 2021 | Pagina 5 di 13 |

competenza come immediatamente disponibili al lavoro appartenenti a specifiche categorie, come descritto nel successivo paragrafo. I destinatari non possono sommare l'attivazione dei cantieri di lavoro con sussidi al reddito regionali percepiti nell'ambito di altre politiche del lavoro, nonché qualsivoglia indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali.

c) **Beneficiari - Enti promotori e utilizzatori:** comuni, unioni di comuni, loro forme associative e organismi di diritto pubblico così come definiti articolo 3, comma 1 lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. aventi sede nel territorio della Regione Piemonte.

3. DESTINATARI/PARTECIPANTI

Sono destinatarie della Misura le persone disoccupate¹ in condizione di particolare disagio sociale di cui alla L.R. 34/08 art. 29 c. 1, lett. a) non percettrici di sussidi al reddito regionali, con le seguenti caratteristiche:

- età superiore o uguale a 45 anni;
- basso livello di istruzione e con condizioni sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità (accertata dai servizi socio assistenziali)

Gli enti beneficiari del contributo potranno introdurre, nei singoli avvisi di selezione dei destinatari, criteri di priorità per l'accesso alla misura relative, ad esempio, a:

- residenza/domicilio nell'area territoriale dell'ente beneficiario ove si svolge l'attività lavorativa del progetto;
- specificità delle mansioni operative da svolgere nel progetto;
- caratteristiche socio-demografiche quali l'età, il titolo di studio, l'ISEE.

Eventuali altre specificazioni di dettaglio verranno fornite, successivamente, nell'ambito dei dispositivi attuativi.

Nell'individuazione dei criteri di priorità, gli enti beneficiari dovranno rispettare il divieto di discriminazione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016 ("Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale"). In particolare, non potranno introdurre criteri di distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate su una o più delle condizioni descritte al c. 1, lettera a) del citato articolo, fatte salve le azioni positive finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impediscono la parità di trattamento di cui agli articoli 3 e 11 della legge.

In particolare, al fine di garantire il diritto al lavoro e l'accesso ai percorsi di inserimento lavorativo di uomini e donne, gli enti beneficiari dovranno prevedere nei progetti tutte le misure necessarie ad assicurare un'equa partecipazione di destinatari di entrambi i sessi.

4. SOGGETTI PROPONENTI (BENEFICIARI)

Ai sensi dell'art 32, comma 1, della L.R. n.34 del 22 dicembre 2008, sono beneficiari degli interventi i comuni, le unioni di comuni o di altre forme associative, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.

¹ Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015, sono considerati **disoccupati** "i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego". Nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità sono sottoscritte presso i Cpl.

| | |
|---|----------------|
| Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro | Settore Lavoro |
| Atto di indirizzo "Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale" 2020 - 2021 | Pagina 6 di 13 |

I beneficiari possono presentare le candidature in forma singola o associata - in conformità a quanto definito nei dispositivi attuativi emanati a valere sul presente Atto di indirizzo - e agiscono in regime concessorio (ex art. 12 della Legge 241/1990 e s.m.i.) con la Regione stessa configurandosi come "soggetti attuatori".

5. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

5.1 Risorse stanziare

Sono attribuite al presente atto risorse pubbliche per € 2.495.000,00 derivanti dalla dotazione del cap. 147240 per le annualità 2020/2021. Tali risorse sono ripartite percentualmente tra gli ambiti territoriali, così come definiti dalla legge regionale n. 23/2015, secondo la rilevanza della disoccupazione definita dalle stime ISTAT sulle forze di lavoro, come verrà dettagliato da apposito dispositivo regionale.

La Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro potrà ridefinire i suddetti riparti con proprio provvedimento, anche contestualmente all'approvazione degli interventi, in relazione all'effettivo utilizzo di risorse ed alla previsione di impiego degli importi residui.

5.2 Flussi finanziari

5.2.1 Modalità e tempi di trasferimento delle risorse

Specificazione di dettaglio in merito ai flussi finanziari tra la Regione Piemonte e gli enti beneficiari saranno definiti nell'ambito dei successivi dispositivi attuativi e documenti allegati.

5.2.2 Modalità di finanziamento delle attività

La Regione Piemonte contribuisce al finanziamento del 60% dell'importo relativo all'indennità giornaliera dei disoccupati che partecipano alle attività dei cantieri di lavoro.

Gli Enti beneficiari, i cui progetti siano stati approvati e finanziati, dovranno farsi carico degli oneri relativi a:

- o la quota del 40% del costo complessivo dell'indennità di partecipazione giornaliera;
- o le spese relative alla copertura INAIL, INPS ed Assicurazione RC per tutte le persone inserite, come previsto dal comma 11 art. 32 legge 34/08;
- o le spese per la sicurezza (interventi formativi, eventuale adeguamento del piano per la sicurezza e materiale compresi i DPI);
- o le spese per l'erogazione di servizi integrativi a sostegno del reddito dei partecipanti (es. ticket pasto, rimborso per trasporti,...).
- o le spese sostenute per servizi formativi finalizzati al rinforzo dell'occupabilità.

Ogni singolo Ente beneficiario potrà ricevere un finanziamento regionale per un importo non superiore al 50% delle risorse complessivamente disponibili per l'ambito territoriale di riferimento. Tale limite, potrà essere superato esclusivamente qualora, dopo la presentazione di tutte le domande da parte degli Enti beneficiari, risultassero disponibili risorse residue.

L'indennità di partecipazione giornaliera da corrispondere ai soggetti individuati dalle selezioni attivate dai soggetti beneficiari per l'esercizio 2020, è pari a euro 35,17 per 7 ore giornaliere. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'ISTAT².

² Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC)

| | |
|---|----------------|
| Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro | Settore Lavoro |
| Atto di indirizzo "Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale" 2020 - 2021 | Pagina 7 di 13 |

5.2.3 Modalità di utilizzo degli eventuali fondi residui

Qualora dopo l'approvazione delle graduatorie risultino disponibili risorse residue, la Regione Piemonte si riserva di effettuare la redistribuzione delle stesse adottando, secondo criteri di maggiore efficacia, una o più delle seguenti modalità:

1. Destinare i residui disponibili ad altri ambiti territoriali presso i quali si registra una maggiore richiesta di risorse rispetto alla disponibilità;
2. Distribuire i residui disponibili tra i progetti finanziati, in ugual percentuale, relativamente alla voce di spesa inerente l'indennità giornaliera dei partecipanti in riduzione della quota a carico degli enti beneficiari;
3. Ripartire i residui disponibili agli enti che sono stati autorizzati all'apertura di cantiere in autofinanziamento (comma 9 art. 32 legge 34/08) prima dell'approvazione del bando. Le risorse saranno attribuite proporzionalmente al numero dei cantieristi inseriti nei progetti autofinanziati già autorizzati. Non saranno presi in considerazione progetti avviati in autofinanziamento dopo l'emanazione dei bandi regionali.

6 PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Il Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR-FSE e FESR 2014-2020 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 12 giugno 2015, il documento recante "*Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni*" in conformità alle disposizioni di cui all'art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013. Le indicazioni previste nel documento, adottato il 29 giugno 2015 dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 15-1644, vengono applicate anche in sede di selezione delle operazioni a valere sul presente atto.

Chiamata di progetti

La selezione è funzionale all'individuazione delle migliori proposte progettuali rispondenti alle condizioni fissate all'interno dei dispositivi attuativi di riferimento, attraverso un processo – guidato dai principi di trasparenza e uniformità di giudizio - che si realizza in due differenti e successivi momenti: verifica di ammissibilità e valutazione.

Nell'ambito del primo, è verificata la conformità ai requisiti essenziali per la partecipazione (conformità della proposta rispetto ai termini, alla modalità, alle indicazioni previste; verifica dei requisiti del proponente; verifica dei requisiti di progetto). Nel secondo con la valutazione si ha lo scopo di generare una graduatoria per punteggio che consente di attribuire, ove previsto dall'avviso pubblico/bando, le risorse disponibili ai progetti di maggiore qualità/priorità.

A questo proposito, nell'ambito del presente Atto di indirizzo, le proposte progettuali saranno analizzate con riferimento alle seguenti classi di valutazione:

- A – Soggetto proponente
- B – Caratteristiche della proposta progettuale
- C – Priorità
- D – Sostenibilità

(La classe E – Offerta economica, non è applicabile).

La definizione e la valorizzazione dei criteri riguardanti le classi, le modalità di presentazione, ricezione e istruttoria della domande e la definizione dei principali diritti e obblighi dei soggetti proponenti saranno indicati nei successivi dispositivi attuativi.

Saranno valutate positivamente le seguenti caratteristiche della proposta progettuale:

| | |
|---|----------------|
| Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro | Settore Lavoro |
| Atto di indirizzo "Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale" 2020 - 2021 | Pagina 8 di 13 |

- Presenza di attività formative finalizzate all'incremento della professionalità dei partecipanti;
- Presenza di servizi a integrazione del sostegno economico ai partecipanti.

Ulteriori specificazioni, anche in merito agli esiti e le tempistiche della valutazione, sono definite nell'ambito dei dispositivi attuativi e dei relativi manuali di valutazione.

7. MODALITA' DI ATTUAZIONE

7.1 Amministrazione responsabile del procedimento attuativo

La Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro è responsabile dell'attuazione della Misura a valere sul presente atto, cui viene demandata l'emanazione dell'avviso Bando cantieri lavoro per disoccupati in condizioni di particolare disagio sociale.

Nell'ambito dei dispositivi attuativi sono definite le modalità e le procedure per la presentazione delle candidature.

7.2 Tempistiche di approvazione del dispositivo attuativo

I dispositivi attuativi sono approvati secondo tempistiche volte a garantire la massima efficacia, efficienza e tempestività di attuazione della Misura definita dal presente atto. In linea con le disposizioni in tema di informazione e pubblicità viene assicurata adeguata diffusione al dispositivo attuativo per tramite dei canali istituzionali dedicati.

7.3 Modalità di realizzazione degli interventi

I dispositivi attuativi, di cui al precedente punto 7.1, definiscono tempi e modalità di realizzazione degli interventi, anche in relazione agli aspetti di natura gestionale.

8. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

Sono ammissibili ai progetti presentati, esclusivamente i costi a copertura dell'indennità giornaliera pari a massimo **35,17 euro/giornata** (per un impegno giornaliero pari a 7 ore).

L'esposizione dei costi a copertura dell'indennità giornaliera avverrà a **costi reali** sulla base di quanto previsto nella sezione 6 "La rendicontazione di attività specifiche" del documento "*Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte*" approvato con D.D. n. 807 del 15/11/2016 (aggiornato con D.D 1610 del 21 dicembre 2018).

9. INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

Gli interventi finanziati nell'ambito della presente Direttiva dovranno conformarsi ai principi orizzontali di cui agli art. 7 e 8 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in linea con le indicazioni contenute all'interno del POR FSE Regione Piemonte 2014/2020.

Relativamente ai temi dello **sviluppo sostenibile**, essi costituiscono uno dei pilastri su cui si fonda la nuova Strategia Europea 2020, che mette al centro dell'azione dell'Europa e degli Stati membri la promozione di una crescita sostenibile, attraverso l'incentivazione di un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più

| | |
|---|----------------|
| Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro | Settore Lavoro |
| Atto di indirizzo "Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale" 2020 - 2021 | Pagina 9 di 13 |

competitiva. Il Fondo Sociale e in accordo con esso anche il Fondo Regionale Disabili non potrà rivestire un ruolo importante nel perseguimento dell'obiettivo se non informando ed educando i cittadini sulle tematiche dell'ecologia e della sostenibilità ambientale. Di conseguenza, laddove possibile, dovrà essere garantito l'inserimento di elementi integrati in materia all'interno dei progetti e degli interventi previsti.

Il presente Atto di indirizzo prevede azioni positive di inclusione socio lavorativa per le persone maggiormente vulnerabili ed in particolare a rischio di discriminazione fondata sull'età, mediante misure di sostegno nella ricerca di un'esperienza professionale che ne favorisca l'integrazione nel mercato del lavoro. Per garantire il rispetto dei **principi di parità tra uomini e donne e di non discriminazione**, come già ricordato al paragrafo 3, gli enti beneficiari dovranno prevedere nei progetti tutte le misure necessarie ad assicurare un'equa partecipazione di destinatari di entrambi i sessi e, nell'individuazione dei criteri di priorità, dovranno rispettare il divieto di discriminazione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016. In particolare, non potranno introdurre criteri di distinzione, esclusione, restrizione o preferenze basate su una o più delle condizioni descritte al comma 1, lettera a) del citato articolo, fatte salve le azioni positive finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impediscono la parità di trattamento di cui agli articoli 3 e 11 della legge.

Inoltre gli interventi e le risorse (distribuite proprio con una logica territoriale), a valere sul presente bando potranno contribuire all'attuazione della strategia territoriale delineata nei Programmi cofinanziati dal FESR e dal FEASR, con **particolare riferimento alle aree interne**.

10. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

10.1 Valutazione della performance degli Operatori e meccanismi premianti

Gli enti beneficiari ammessi a erogare i servizi del presente atto potranno essere oggetto di valutazione in termini di performance.

Tale meccanismo di valutazione costituisce un elemento di sperimentazione rispondente alle seguenti esigenze di miglioramento continuo del sistema:

- promuovere i principi di efficacia-efficienza-qualità-affidabilità nelle attività svolte;
- premiare i beneficiari più performanti così da incentivare comportamenti virtuosi;
- mettere in trasparenza e pubblicizzare i risultati conseguiti da ciascun soggetto, fornendo informazioni utili per le scelte dei cittadini e della PA.

10.2 Monitoraggio degli interventi

La Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvede ad attivare il sistema di monitoraggio regionale. I beneficiari, anche in collaborazione con i Centri per l'Impiego territorialmente competenti, sono tenuti al tempestivo e costante inserimento dei dati relativi ai cantieristi nei sistemi informativi che saranno indicati nei dispositivi attuativi emanati a valere sul presente Atto di Indirizzo.

L'attività di monitoraggio degli interventi sarà realizzata tenendo conto delle esigenze informative dei diversi *stakeholder*, incluse quelle legate ai processi di valutazione.

| | |
|---|-----------------|
| Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro | Settore Lavoro |
| Atto di indirizzo "Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale" 2020 - 2021 | Pagina 10 di 13 |

11. AIUTI DI STATO

Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

12. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Reg.(UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta, dai Beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020, sono: rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dal POR FSE.

Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>

La Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro assicura per gli aspetti di competenza, conformemente alla strategia di comunicazione, la massima divulgazione, ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, della strategia del programma operativo, degli obiettivi e delle opportunità di finanziamento offerte dal POR FSE 2014-2020, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dal fondo.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione dell'operazione, ivi compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione destinata al pubblico o ai partecipanti, compresi i certificati di frequenza o altro, deve essere impaginato tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al cofinanziamento).

13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

| | |
|---|-----------------|
| Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro | Settore Lavoro |
| Atto di indirizzo "Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale" 2020 - 2021 | Pagina 11 di 13 |

Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori o beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e, per le attività soggette a rendicontazione, contabile, relativa al progetto, in base alla normativa unionale e ne consentono l'accesso in caso di ispezione; forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, degli OI, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013.

14. CONTROLLI

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

Per quanto attiene i contenuti e le modalità di realizzazione dei controlli si rinvia a quanto definito nell'Avviso pubblico e/o nei documenti dedicati, che definiscono le azioni che verranno adottate nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati, mancato rispetto delle condizioni/termini temporali di realizzazione e/o rendicontazione.

15. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

Viene in ogni caso richiamata la necessità di procedere alla rilevazione puntuale per ciascun ente dei dati necessari alla valorizzazione di tutti i dati relativamente ai partecipanti e all'avanzamento finanziario dei progetti. Il mancato conferimento dei dati acquisiti sui sistemi informativi e sui moduli messi a disposizione dalla Regione Piemonte determina l'impossibilità di procedere alla gestione amministrativa dei progetti ammessi a finanziamento.

Qualora il mancato conferimento dei dati possa essere attribuito alla responsabilità del beneficiario titolare dell'operazione l'inadempienza potrà essere oggetto di valutazione per i successivi affidamenti.

La Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, ove necessario, adotta ulteriori provvedimenti finalizzati all'attuazione del programma di interventi di cui al presente atto.

16. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

16.1 Riferimenti comunitari

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari

| | |
|---|-----------------|
| Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro | Settore Lavoro |
| Atto di indirizzo "Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale" 2020 - 2021 | Pagina 12 di 13 |

marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e Regolamenti di esecuzione e delegati connessi;

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGPD) e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato Italia 2014/2020;
- Decisione della Commissione Europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 con la quale sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (d'ora innanzi, anche soltanto POR FSE 2014-2020).

L'atto risulta altresì coerente con il quadro delle norme europee che disciplinano la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020.

16.2 Riferimenti nazionali

- Legge 264/49 "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", in specifico l'art. 59 "Cantieri – scuola" che autorizza l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità;
- Legge 418/75 "Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana";
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e ss.mm.ii.
- Legge 7 agosto 2015, n. 124, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. 75/2017 " Modifiche e integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";
- D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).
- DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

16.3 Riferimenti regionali

- L.R. n. 34/08 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";
- L.R. n. 8/09 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte";
- L.R. n. 7/01 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte.";

| | |
|---|-----------------|
| Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro | Settore Lavoro |
| Atto di indirizzo "Cantieri di lavoro per persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale" 2020 - 2021 | Pagina 13 di 13 |

- L.R. n. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale.";
- L.R. n. 23/15 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).";
- L.R. n. 6/17 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019.";
- L.R. n. 5/16 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale.";
- D.G.R. n. 262-6902 del 04/03/2014, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della politica regionale di sviluppo e della programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali per il periodo 2014-2020;
- D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 "Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014".
- D.G.R. n. 15-1644 del 29/6/2015 "POR FSE "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020.";
- D.G.R. n. 66-3576 del 19.03.2012, "L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a). Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro.";
- D.G.R. n. 30-4008 del 11/06/2012 "LR 34/2008, art. 21. Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco.";
- D.G.R. n. 1-6847 del 18/05/2018, recante "Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009.";
- D.G.R. n. 1-7574 del 28/09/2018 "Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informative.";
- D.D n. 1610 del 21/12/2018 "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte.";
- Accordo con le OOSS relativo alla definizione degli indirizzi per la realizzazione dei progetti di Cantiere di lavoro, ai sensi dell'art. 32 della LR 34/2008 della Regione Piemonte, sottoscritto dalle parti sindacali il 29-02-2016;
- D.D. n. 219 del 8/3/2019 "Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. n. 1-7574 del 28/09/2018, per le finalità della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020.